



Automobile Club Firenze

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero: 41 - data 18 giugno 2026

OGGETTO: affidamento diretto tramite Trattativa MEPA ex art. 50 comma 1 lett. b del DLgs 36/2023 e ss.mm.ii. - Supporto tecnico stabile al RUP per gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare dell'Ente, ai sensi degli artt. 15, comma 6 del D.lgs 36 del 2023 e dell'art. 3 dell'Allegato I.2 al D.lgs 36 del 2023. (CIG BC0C6C4BEA).

Visto l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Attesa la necessità di istituire una struttura stabile a supporto del RUP in considerazione del fatto che per gli immobili di proprietà dell'Automobile Club Firenze (immobile in Viale Amendola n. 36 Firenze – immobile in Via Luigi Gori, 38/40 Pontassieve – immobile Via N. Sauro, 28 Vinci – immobile Viale Lavagnini 1/a Firenze) si rende necessario assicurare una manutenzione ordinaria continuativa generale, con particolare riferimento agli impianti, al fine di assicurare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs 81 del 2008;

Considerato che per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di volta in volta necessari sono indispensabili competenze specialistiche, con particolare riferimento alla esecuzione delle prestazioni di seguito indicate in via esemplificativa:

- redazione di computi metrici;
- effettuazioni di rilievi;
- verifica circa il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- elaborazione di PSC;
- redazione e presentazione di pratiche edilizie;
- attività di progettazione.

Considerato che l'Automobile Club Firenze non possiede all'interno del proprio organico profili tecnici da impiegare per la gestione di tali interventi;

Considerato, altresì, che l'attività in questione risulta imposta da disposizioni di legge, al fine di effettuare la valutazione dei rischi degli ambienti di lavoro ed assumere le conseguenti azioni preventive, correttive e manutentive tese a ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;

Considerato che, sulla scorta della suddetta attività di supporto, l'Ente potrà assumere le conseguenti determinazioni in ordine ai lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire a tutela del proprio patrimonio immobiliare e della conservazione del valore dello stesso;

Ritenuto essenziale, non disponendo di professionalità interne, affidare un incarico ad un soggetto esterno;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 3 del D.lgs 36 del 2023 del suddetto allegato prevede quanto segue *“Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza”*;

Dato atto, quindi, che per quanto si rende necessario avvalersi di una struttura di supporto al RUP, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 dell'Allegato I.2 al D.lgs 36 del 2023;

Visto l'art. 3 dell'Allegato I.2 al D.lgs 36 del 2023 prevede quanto segue *“Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*;

Visto l'art. 15, comma 6 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP”*;

Dato atto che il Geom. Stefano De Martino ha proposto un corrispettivo pari ad € 4.950,00 annui, oltre accessori, che si ritiene congruo, in ragione delle prestazioni richieste **(doc. a)**;

Dato atto che l'Ente ha altresì acquisito la seguente documentazione:

- a) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 ss. del D.lgs 36 del 2023 **(doc. b)**;
- b) polizza RC professionale, in ordine ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza **(doc. c)**;
- c) C.V. **(doc. d)**.

DETERMINA

di affidare al Geom. Stefano De Martino (C.F. DMRSFN87H28D583K – P.IVA 06476420481) – PEC stefano.demartino@geopec.it, il servizio di supporto tecnico stabile al RUP per gli interventi di manutenzione degli impianti e di quant'altro necessario per assicurare la funzionalità degli immobili di proprietà dell'Ente, secondo i termini e le condizioni indicati nel presente provvedimento e nell'offerta ricevuta **(doc. a)**;

di stabilire che il presente affidamento avrà durata dal 01/07/2026. fino al 30/06/2028;

di definire che il valore dell'affidamento, con riferimento all'intera durata è pari ad € 9.900,00 oltre IVA e accessori, da versare entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio;

di impegnare la suddetta cifra nel CONTO B7 - CP.01.02.00.09 prestazioni di lavoro autonomo del budget di competenza

di stabilire che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato indicato dall'affidatario identificato con l'IBAN IT32Q08457380000000021650 e che lo stesso è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136 del 2010;

Si dispone altresì che

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di incamerare la cauzione definitiva, se prevista o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- entrambe le parti potranno esercitare il diritto di recesso, con preavviso di venti giorni da trasmettere tramite PEC;
- il presente provvedimento verrà inviato tramite PEC al soggetto affidatario che provvederà a restituirlo dopo averlo firmato digitalmente.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maddalena Valli

Allegati (mantenuti agli atti dell'ufficio):

- a) offerta economica;
- b) dichiarazione;
- c) polizza RC professionale.
- d) C.V.